



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

### **Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, nonché l'articolo 54, comma 2-*bis*, che prevede che a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, in particolare, l'articolo 11, che prevede la possibilità di attribuire i compiti e le funzioni del consiglio di amministrazione delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale a un amministratore unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, che ha trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo e ha modificati, di conseguenza, la denominazione del Ministero in *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*” e, in particolare, l’articolo 33, che ricomprende, tra gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero, quale ufficio di livello dirigenziale non generale, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il buon andamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, tenuto anche conto della sua durata limitata, prevedere come organi il collegio dei revisori e, in luogo del consiglio di amministrazione, un amministratore unico, le cui funzioni sono esercitate dal Soprintendente;

### DECRETA:

#### Art. 1

##### *(Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016)*

1. Ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti, è ufficio dotato di autonomia speciale.

2. L’Ufficio di cui al comma 1 ha qualifica di ufficio dirigenziale di livello non generale ed è articolazione della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale. Il relativo incarico dirigenziale è conferito, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, dal Direttore generale Sicurezza del patrimonio culturale.

3. L’Ufficio di cui al comma 1 assicura il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24 agosto 2016 e svolge, nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tutte le funzioni attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nelle procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione post-sisma 24 agosto 2016, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma, della sua struttura e



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

delle altre amministrazioni coinvolte nei medesimi interventi, nonché con gli altri Uffici centrali e periferici del Ministero, ivi incluso il soggetto attuatore di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393/2016.

4. Rientrano, in particolare, tra le funzioni di cui al comma 3:

a) l'adozione di ogni provvedimento di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali mobili e immobili coinvolti negli interventi di ricostruzione post-sisma, ivi inclusi, ove necessario, i provvedimenti elencati all'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019;

b) lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, limitatamente agli interventi di ricostruzione post-sisma nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni;

c) la partecipazione del Soprintendente speciale alla Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in qualità di rappresentante unico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

5. Tenuto conto delle specifiche esperienze e delle tecniche di prevenzione e protezione messe in atto a seguito del sisma del 24 agosto 2016, e al fine di rafforzare l'attività di prevenzione del rischio e di messa in sicurezza del patrimonio culturale nazionale, l'Ufficio di cui al comma 1 può altresì promuovere, in raccordo con la Direzione generale Sicurezza del Patrimonio culturale, lo studio e l'implementazione di modelli per la riduzione del rischio sismico sul patrimonio culturale, effettuare attività di monitoraggio e attuare interventi, anche a carattere sperimentale, su tutto il territorio nazionale.

6. Con riguardo alle attività di tutela del patrimonio archivistico e librario rientranti nelle funzioni di cui ai commi 3 e 4, l'Ufficio di cui al comma 1 opera in raccordo, rispettivamente, con la Direzione generale Archivi e la Direzione generale Biblioteche.

7. L'Ufficio di cui al comma 1 si avvale del personale assegnato alle altre strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo già operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Il Direttore generale Sicurezza del patrimonio culturale, d'intesa con il Direttore generale Bilancio e il Direttore generale Organizzazione, provvedono ad assicurare all'Ufficio di cui al comma 1 le adeguate risorse strumentali e finanziarie.

### Art. 2

*(Amministratore unico)*

1. Il Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 svolge altresì le funzioni di amministratore unico dell'Ufficio dotato di autonomia, in luogo del consiglio di amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003, e, in particolare:



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

- a) determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività dell'Ufficio, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero;
- b) programma di attività annuale e pluriennale dell'Ufficio, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
- c) svolge tutte le funzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 in materia di funzionamento amministrativo-contabile e di disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

### Art. 3

#### *(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ufficio.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

### Art. 4

#### *(Bilancio)*

1. Il bilancio è il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Esso è redatto secondo principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarità della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.

2. Il bilancio è redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

3. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale approva i bilanci e conti consuntivi dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, 3 novembre 2020

IL MINISTRO